

Sentenza N. 63 del 5 aprile 2013

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione, in relazione agli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: Decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), conv., con modif., dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 66, comma 9, secondo periodo

Esito:

- Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione del proprio patrimonio al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
- Dichiarazione di non fondatezza della questione nella parte in cui la norma consente la destinazione delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione patrimoniale al risanamento del debito dell'ente.

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel prevedere - tra le disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo - che gli enti territoriali possano dismettere beni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, conferendo mandato, per tale alienazione, all'Agenzia del Demanio, che provvederà al versamento dei proventi al netto dei costi ai medesimi enti (art. 66, comma 7), dispone, al comma 9:

- La destinazione delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissioni dei beni dell'ente territoriale all'obiettivo di riduzione dei debiti;

- La destinazione, in assenza del debito dell'ente territoriale o per la parte eventualmente eccedente, di quelle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato.

La Regione Veneto ha proposto ricorso di legittimità costituzionale verso il citato articolo 66, comma 9, ritenendolo:

- lesivo dell'autonomia legislativa di dettaglio in materia concorrente (art. 117, comma 3, Cost.),
- dell'autonomia finanziaria, per avere lo Stato dettato norme autoapplicative incidenti sull'autonomia regionale di spesa (art.119, Cost.),
- ancora dell'autonomia finanziaria, per aver lo Stato leso la proprietà pubblica indicando l'utilizzazione dei proventi di proprietà regionale, sottraendoli alla comunità territoriale (119, comma 6, e 42, Cost. in relazione all'art. 19 della legge 42/2009 e art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 85 del 2010),
- dell'autonomia amministrativa per la compromissione delle funzioni amministrative delle Regioni derivante dalla lesione dell'autonomia normativa e finanziaria (art. 118, Cost.),
- del principio di leale collaborazione, per avere lo Stato adottato la disposizione censurata in materia concorrente, in assenza di un confronto con le regioni.

La Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante la destinazione delle risorse, derivanti dalle operazioni di dismissioni dei beni dell'ente territoriale, all'obiettivo di riduzione dei debiti dell'ente medesimo. In proposito, viene sottolineato che la correlazione funzionale tra dismissioni degli enti territoriali e riduzione del rispettivo debito pubblico si ponga come espressione di un obiettivo di interesse generale: il risanamento della finanza pubblica. La disposizione contiene, pertanto, un principio fondamentale, in materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, che non è invasivo della competenza regionale di dettaglio, per la stretta connessione tra dismissione di determinati beni per risanamento di finanza pubblica e imposizione del vincolo di destinazione, come mezzo necessario al suo raggiungimento, una stretta connessione che rende anche proporzionale l'intervento normativo. Per questi motivi, la Corte non ritiene che sia stato violato l'articolo 117, terzo comma, Cost. (non invasione della competenza regionale di dettaglio).

Inoltre, in considerazione che il comma 7 recita “può”, lasciando, pertanto, alla Regione la possibilità di scegliere e che il censurato comma 9 prevede un intervento legittimo di risanamento finanziario non lesivo dell’autonomia finanziaria, non può neppure ravvisarsi la lesione della proprietà regionale, né della relativa valorizzazione. Di conseguenza non vengono violati dalla norma censurata gli articoli 119, e 119, comma sesto, in relazione all’art. 19 della legge 42/2009 e art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 85 del 2010. Per gli stessi motivi, la Corte non ritiene neppure violata l’autonomia amministrativa delle Regioni (art. 118, Cost). Per la Corte, infine, non essendo richieste nell’esercizio della funzione legislativa procedure di leale collaborazione, la norma censurata non può ritenersi lesiva del principio di leale collaborazione.

La Corte ha invece ritenuta fondata la questione e, pertanto, illegittima la norma contenuta al comma 9 dell’articolo 66 del d.l. 1/2012, nella parte in cui - in assenza del debito dell’ente territoriale, o per la parte eventualmente eccedente - destina al Fondo per l’ammortamento dei titoli dello Stato le risorse provenienti dalle dismissioni. Nello specifico, non essendoci connessione funzionale, tra esigenza del risanamento del debito dell’ente territoriale e destinazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli dello stato, non si realizza il principio fondamentale di risanamento di finanza pubblica e lo Stato invade l’autonomia regionale con indebita appropriazione di risorse appartenenti alla Regione.